

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 145^a seduta pubblica mercoledì 13 agosto 2019, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

19A05214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 luglio 2019.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015, 18 luglio 2016 e 1° giugno 2018 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2015, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, fgl. 4313;

Vista l'istanza presentata dalla ditta costruttrice Visa International S.r.l. intesa ad ottenere l'inserimento di una nuova attrazione;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 20 dicembre 2018 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Montagnana (PD), relativo al parere sull'attrazione «Compact spinning coaster»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 6 maggio 2019 e del 18 giugno 2019 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione:

«Sezione I - Medie attrazioni (Ottovolante con vetture girevoli (Compact spinning coaster)). - «Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che



sostengono un percorso multiforme su binario o rotaia con salite, discese e curve, sottopassaggi. Le vetture, a più posti, sono dotate di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Le vetture singole o collegate sono libere di ruotare su se stesse; sono spinte al punto più alto del percorso tramite ruote gommate motorizzate ed effettuano la discesa per inerzia o per mezzo di ruote motorizzate posizionate lungo il percorso. L'altezza massima da terra del binario non deve essere superiore ai 6 metri»».

Roma, 18 luglio 2019

*Il direttore generale
spettacolo*
CUTAIA

*Il vice direttore generale
preposto all'attività di
coordinamento e
pianificazione
Forze di polizia*
GUIDI

19A05145

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2019.

Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le fondazioni lirico-sinfoniche, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorerieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i

pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorerieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Viste le «Regole tecniche e *standard* per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorerieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernente «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari;

